

Codice civile artt. 74, 75, 76, 77, 824

Codice Civile

Libro Primo Delle persone e della famiglia

Titolo V **Della parentela e dell'affinità**

Art. 74. ⁽¹⁾ **Parentela.**

La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di età, di cui agli articoli 291 e seguenti.

(1) L'articolo che recitava: "La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite." è stato così modificato dall'art. 1, [L. 10 dicembre 2012, n. 219](#).

Art. 75. **Linee della parentela.**

Sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra.

Art. 76. **Computo dei gradi.**

Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite.

Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo stipite.

Art. 77. **Limite della parentela.**

La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati.

Codice Civile

Libro Terzo Della proprietà

Titolo I **Dei beni**

Capo II

Dei beni appartenenti allo Stato, agli enti pubblici e agli enti ecclesiastici

Art. 824.

Beni delle province e dei comuni soggetti al regime dei beni demaniali.

I beni della specie di quelli indicati dal secondo comma dell'articolo 822, se appartengono alle province o ai comuni, sono soggetti al regime del demanio pubblico.

Allo stesso regime sono soggetti i cimiteri e i mercati comunali.